

"Proposta del Consiglio di Stato, della quale il Consiglio di amministrazione dell'I.R.A. ha preso atto in data 15 maggio 1948).

"Art. 4. Si potrà derogare alla norma precedente nella misura necessaria alla copertura delle riserve matematiche, applicando al minore dei valori anzidetti un coefficiente di rivalutazione desunto dagli incrementi di reddito, stabilito annualmente dai Ministri dell'Industria e Commercio e del Tesoro." (Proposta esaminata dalla Commissione per lo studio delle questioni economiche e finanziarie dell'I.R.A.).

"Art. 5. Si potrà derogare alla norma precedente nella misura necessaria alla copertura delle riserve matematiche, applicando al minore dei valori anzidetti un coefficiente di rivalutazione pari al rapporto fra il reddito percentuale conseguito dagli immobili nell'esercizio cui il bilancio si riferisce ed il tasso di interesse adottato per il calcolo delle dette riserve." (Proposta esaminata dalla suddetta Commissione).

"Art. 6. Si potrà derogare alla norma precedente nella misura strettamente necessaria a reintegrare una eventuale deficienza delle